



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Alla c.a. di: RUGI S.r.l.

e p.c.

Settore Autorizzazioni rifiuti

ARPAT, dipartimento di Siena

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere circa il progetto di modifiche previste nell'installazione ubicata in Loc. San Marziale n.16 , Colle Valdelsa (SI). Proponente : RUGI S.r.l. Nota di risposta.

Con riferimento alla richiesta, assunta al prot. n.450213 del 12/08/2024, con la quale la Società in indirizzo ha richiesto il parere in oggetto, si premette quanto segue:

- la RUGI S.r.l., per l'installazione in parola, è autorizzata in forza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con D.D. n.1442/2010 del 12/10/2010 dalla Provincia di Siena, aggiornata a seguito di riesame con D.D. n.5567/2021 del 08/04/2021, in ultimo modificata con D.D. n.10622/2024 della Regione Toscana;
- le attività IPPC svolte presso l'installazione sono quelle di cui al Codice 5.5 *"Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti"*, Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
- l'installazione, ai fini VIA, rientra tra quelle di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è autorizzata alle attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le operazioni di recupero R3, R4, R12, R13 di cui all'Allegato C e di smaltimento D15, D13, D12 di cui all'Allegato B dello stesso decreto legislativo;
- l'installazione, esistente ed in esercizio, è stata esclusa dalla procedura di VIA in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità, con Determina n.1780/2008 della Provincia di Siena; successivamente, alcune modifiche impiantistiche sono state escluse dalla procedura di VIA, con Decreto Dirigenziale del Settore scrivente n. 5241 del 05/07/2016 e con Decreto Dirigenziale del Settore scrivente n.1258 del 04/02/2020;
- questo Settore si è espresso con propri pareri ex art. 58 della L.R. 10/2010 prot. n.275927 del 08/07/2022 e prot. n.462033 del 10/10/2023 con riferimento ad ulteriori modifiche gestionali proposte dal gestore, valutandole non sostanziali ai fini VIA.

Oggetto della presente richiesta di parere sono ulteriori modifiche previste da parte del proponente che riguardano, in sintesi, alcune variazioni del layout di impianto per:

- una diversa organizzazione degli spazi in cui vengono stoccati i rifiuti ;
- lo spostamento delle aree di stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti in locali più ampi ed adatti ;
- l'ampliamento della baia destinata al CER 191212 (sovrullo);
- l'apertura di uno spazio carrabile nell'area di stoccaggio dei veicoli fuori uso ;
- modifica dell'utilizzo dei locali interni tra l'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti da micro racconti pericolosi e non pericolosi con quello dei RAEE pericolosi e non pericolosi; spostamento della attività di lavorazione dei RAEE sotto la tettoia all'esterno;



-la delocalizzazione di alcuni cassoni scarrabili in aree diverse del piazzale.

Il proponente motiva la necessità delle modifiche proposte con l'ottimizzazione degli spazi di impianto sia per aspetti logistici che per quelli legati ad una maggiore sicurezza sul lavoro.

Nella relazione tecnica in atti si prevede di realizzare le modifiche, una volta autorizzate, con le tempistiche necessarie e compatibilmente alla preparazione delle aree destinate alle variazioni; il proponente comunicherà la data di inizio e conclusione dei lavori.

Le modifiche proposte non prevedono variazioni né dell'elenco dei codici CER in ingresso all'impianto, né dei quantitativi attualmente autorizzati. Parimenti non sono previste variazioni dimensionali delle superfici d'impianto così come delimitate dall'attuale perimetro d'impianto.

Non sono previste dal proponente variazioni in termini di impatti ambientali legati al rumore, alla produzione di polveri, al traffico indotto e al pericolo di incendio.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- gli artt. 39, 43 e 45 nonché l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la L.R. 22/2015;

visti i principi di precauzione e prevenzione di cui all'art.3-ter del D.lgs.152/2006;

dato atto che l'installazione della ditta RUGI S.r.l. è stata oggetto di tre procedimenti di verifica di assoggettabilità, conclusi con l'esclusione dalla VIA;

rilevato che il progetto di modifica in esame non comporta variazioni significative alle caratteristiche ed al funzionamento dell'installazione in esame né un suo potenziamento; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto con riferimento alle componenti ambientali interessate; le modifiche proposte sono a carattere meramente gestionale e logistico;

si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di una installazione esistente ed in esercizio, già precedentemente sottoposta a procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si raccomanda alla Società proponente l'aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo previsto in AIA al fine di garantire, allo stato futuro dell'impianto, il controllo puntuale del quadro delle emissioni in atmosfera e del rumore.

Si ricorda quanto segue:



- di procedere all'aggiornamento dei documenti di salute e sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008, in conseguenza dell'introduzione delle modifiche proposte.
- gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21/01/2019 e n.2730 del 13/02/2019 in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti, nonché del d.p.c.m. 27/08/2021; è fatto salvo quanto previsto dalla normativa in merito alla prevenzione degli incendi e le valutazioni dei Vigili del Fuoco circa il documento di non aggravio di rischio presentato dal proponente.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni, oltre che dell'atto autorizzativo, dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Al Settore regionale in indirizzo si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per la modifica proposta.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:

ing. Diego Ferrara(tel. 055 4385141) e-mail: diego.ferrara@regione.toscana.it .

Distinti saluti.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-DF/



Informativa agli interessati art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.